

21. 2. 1978 2. 1978 2. 1978

Il giorno 7 giugno dell'anno 2020 alle ore 16:00 si è riunito in Teramo, l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'associazione Interculturale IRIS Onlus presso la sala convegni dell'hotel Abruzzi, in viale Mazzini, n.118 – Teramo. Sono presenti personalmente o per delega i seguenti soci:

- 

Assume la presidenza il socio fondatore XHENETI Silvana, il quale constata la presenza di almeno 2/3 degli associati, come richiesto dall'art 10 dello statuto dichiara validamente costituita l'assemblea per deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto Sociale per adeguarlo alle nuove disposizioni del Codice del Terzo Settore
2. Cambio di denominazione da “IRIS – Associazione Interculturale a tutela della donna e del minore” Onlus, costituita in data 16 ottobre 2004 in “DRITA – Associazione Italo/Albanese di Promozione Sociale APS”
3. Trasformazione dell’associazione da ONLUS (*Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale*) in APS (*Associazione di Promozione Sociale*) e presentazione istanza iscrizione al Registro Regionale della Associazioni di Promozione Sociale Abruzzo
4. Varie ed eventuali

Su proposta del presidente l'assemblea nomina segretario Brikena Vrapì. Compiuto l'accertamento di cui sopra il presidente prende la parola per illustrare l'ordine del giorno e motiva la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per adeguarlo ai dettami del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 noto come "CTS Codice del Terzo Settore"- il cambio della denominazione dell'associazione da IRIS in DRITA e la trasformazione da ONLUS in APS (*associazione di promozione sociale*).

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS, sottolineando che l'attività sociale risponde pienamente a quelli che sono i presupposti dell'associazione, cioè assistenza socio-sanitaria, educativa e dell'inclusione sociale, attività connesse allo scopo primario dell'associazione stesso.

Il Presidente apre la discussione, dopo un breve dibattito, lo statuto, il cambio della denominazione dell'associazione e la trasformazione da ONLUS (*Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale*) in APS (*Associazione di Promozione Sociale*) e presentazione istanza iscrizione al Registro Regionale della Associazioni di Promozione Sociale Abruzzo che vengono approvate con voto unanime dei presenti.

Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come “allegato A” della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto inoltre di provvedere alla comunicazione all'Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:00. Il presente verbale, letto e approvato dagli associati, viene firmato dal Presidente, dal segretario e siglato da tutti i presenti. La seduta si scioglie alle ore 17:15, previa stesura e approvazione del presente verbale.

Teramo, 7 giugno 2020

## Il Segretario

## Il Presidente

Il Segretario  
Brikung Vrang  
B.

Il Presidente  
Silvano Chenet

AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Provinciale di Teramo  
Ufficio Territoriale di Teramo

Il presente atto è stato qui registrato il **30 LUG. 2020**

al n° **985** serie **3A**  
Veramento di € **227,00** effettuato il **1**



**Silvestro Mascione**

Firma su delega del Direttore Provinciale Serafino Colaiuda



AR

E'

Pro

n. 1

disp

L'A

Vol

La

stra

L'O

sen

sec

Il t

agl

AI

L'

so

so

so

L'

ne

pu

pr

So

ir

al

lo

lu

le

E

n

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**"DRITA – Associazione Italo/Albanese di Promozione Sociale APS"**



**ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

E' costituito *l'Ente di Terzo Settore denominato "DRITA – Associazione Italo/Albanese di Promozione Sociale APS"- associazione non riconosciuta- ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche*, e per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

*L'Associazione ha sede legale nel Comune di Teramo, presso la sede del Centro Servizi per il Volontariato in Località Piano D'Accio, via Salvo D'Acquisto, n° 9.*

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

L'Organo di Amministrazione ha facoltà di spostare la sede sociale all'interno dello stesso Comune senza comportare modifica statutaria. Lo stesso Organo di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative secondarie.

Il trasferimento della sede legale deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

**ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE**

*L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In quanto Associazione di Promozione sociale le sue attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati e dei loro familiari, e anche di terzi.*

L'Associazione opera nel rispetto della libertà e uguaglianza dei soci e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo.

L'Associazione promuove e intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

Scopo istituzionale dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore dell'integrazione ed inclusione sociale degli immigrati con particolare attenzione all'inserimento effettivo dei cittadini albanesi nella società italiana, sia da un punto di vista sociale che lavorativo, nel pieno rispetto dei loro bisogni, dei loro diritti, delle loro identità culturali, in una rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva promuovendo cultura, socialità, solidarietà e la pacifica convivenza tra le diverse etnie presenti nel territorio dello Stato.

*Essa intende operare nei seguenti settori di attività generale di cui alle lettere i) - k) - l) - p) - r) w) dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni:*

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;*

L'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a queste attività di interesse generale indicate, ma secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale ex art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. La loro individuazione potrà essere successivamente

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

ex art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata da parte dell'Organo di Amministrazione. Nello specifico l'Associazione per lo svolgimento delle attività di interesse generale indicate si propone le seguenti attività secondarie e strumentali connesse a quelle istituzionali tese all'integrazione e inclusione sociale degli immigrati attraverso:

- La promozione e l'attivazione dei servizi di mediazione interculturale in **ambito scolastico** per favorire l'inclusione sociale degli alunni di cittadinanza non italiana e ottenere i migliori performances degli studenti in termini di rendimento scolastico finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e di ogni forma di bullismo e di discriminazione; **in ambito sanitario** con l'obiettivo l'Accesso e l'Utilizzo appropriato della popolazione immigrata dei servizi socio-sanitari con particolare riguardo alle donne e i minori con il conseguente miglioramento dei processi di comunicazione fra gli operatori sanitari e la popolazione immigrata; **in ambito sociale** con azioni di promozione e sostegno dell'inclusione sociale e di lotta alle discriminazioni affinché, attraverso l'inserimento nel contesto locale, possa essere garantito il Diritto ed il Dovere di una convivenza civile; **in ambito lavorativo** con servizi di accoglienza, informazione qualificata, orientamento e sostegno all'inserimento lavorativo dei cittadini di paesi terzi, ricerca attiva del lavoro e della formazione professionale;
- Creazione di sinergie e rapporti per rendere le azioni di cooperazione internazionale legate alle tematiche dell'immigrazione, diventando partner strategico di attori coinvolti nella cooperazione decentrata con l'Albania
- Istituzione di uno spazio pubblico promuovendo e realizzando seminari, conferenze, meeting, workshop, dibattiti e seminari in cui si approfondiscano le tematiche sulla cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; sulla promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- Promozione di un approccio di genere nell'Associazione attraverso l'attivazione di uno sportello rivolto alle donne con servizi di mediazione interculturale, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
- Promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa, con l'obiettivo della più ampia partecipazione dell'associazione DRITA alla programmazione territoriale delle politiche sociali;
- Promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;
- Organizzazione e coordinamento delle attività sociali, culturali, artistiche o ricreative che migliorano l'inserimento e l'integrazione sociale valorizzando l'identità culturale della comunità albanese attraverso la promozione e la diffusione sia della lingua e cultura italiana che di quella albanese, con la creazione di momenti e spazi di socializzazione per i propri soci, la comunità e le altre realtà associative presenti sul territorio.
- Promozione del turismo sociale e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, sostenendo l'integrazione e la pacifica convivenza; la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, anche nell'ambito delle attività di protezione civile, della promozione della cultura e dell'arte, del turismo sociale, della tutela dei diritti civili, della cooperazione e della solidarietà internazionale.

Tutte le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni degli associati in modo personale, spontaneo e gratuito.

*[Handwritten signatures and initials]*

L'attività del volontario non occasionale iscritto nell'apposito registro non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, decreto lgs.117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinque per cento del numero degli associati o al cinquanta per cento del numero dei volontari non occasionali regolarmente iscritti nell'apposito registro.

L'associato che presti la propria opera per l'associazione come lavoratore subordinato o autonomo non potrà assumere la qualifica di volontario in quanto incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui si è soci.

### ART. 3 - I SOCI

Possono aderire nell'Associazione:

- tutti coloro, persone fisiche e giuridiche che ne condividono lo spirito e gli ideali, che intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto, indipendentemente dalla propria identità di genere, nazionalità, appartenenza politica e religiosa o di condizione economica e di diritti e titolarità di quote patrimoniali;
- associazioni di promozione sociale (APS)
- Associazioni che adottino la qualifica di ente del Terzo settore;
- Altre associazioni senza scopo di lucro che ne condividono gli scopi.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

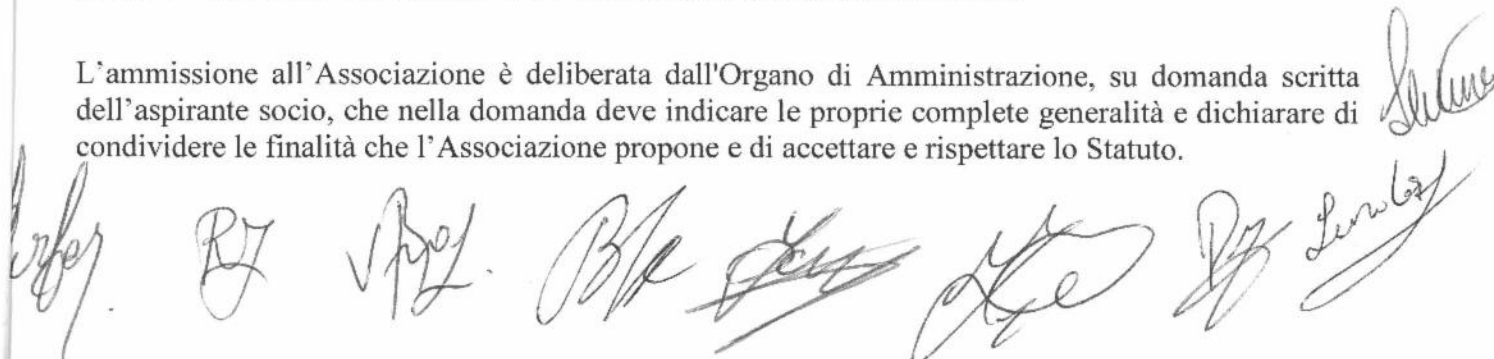
I soci si distinguono in:

- Soci fondatori - sono tutti coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.
- Soci ordinari - tutti coloro, persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statuari, prestando la propria opera di volontariato.
- Soci sostenitori - sono quelle persone/enti che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statuari mediante contributi e sostegno economico;
- Soci onorari - sono quelle persone/enti alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

### ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su domanda scritta dell'aspirante socio, che nella domanda deve indicare le proprie complete generalità e dichiarare di condividere le finalità che l'Associazione propone e di accettare e rispettare lo Statuto.



La deliberazione di ammissione è comunicata al socio e annotata sul libro dei soci. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 30 giorni all'interessato. Il candidato ha facoltà di ricorrere, avverso tale decisione entro 30 giorni all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'Associazione, l'Organo di amministrazione ha facoltà di proporre all'assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, decesso, interdizione o inabilitazione, espulsione e decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione.

L'espulsione è prevista:

- quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti;
- quando il Socio si renda moroso nel pagamento della quota associativa;
- quando il socio ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione non compatibili quindi con principi, valori e finalità associative;
- quando il socio manchi di partecipare senza motivo alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilita dall'eventuale regolamento delle assemblee.

L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera o e-mail al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria. L'esclusione va annotata nel libro degli associati.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione specificare un termine (ad esempio 30 giorni) entro il quale l'aspirante socio debba presentare ricorso all'assemblea.

## ART.5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

*I soci hanno il diritto di:*

- **Partecipare alle Assemblee e di eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;**
- **esaminare i libri sociali e tutti gli atti e i documenti relativi alla gestione dell'Associazione;**
- **essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;**
- **prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee e prendere visione dei bilanci;**
- essere informati sulle attività dell'associazione con la pubblicazione di comunicazioni ufficiali eseguita anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati;
- frequentare le sedi dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza;

*I soci hanno l'obbligo di:*

- **svolgere la propria attività associativa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto in ragione delle proprie esigenze, professionalità e disponibilità dichiarate.**
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

*Stefano*  
*RA* *Pro* *BA* *De* *LR* *Py* *Lin*

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

## ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Organo di Amministrazione;
- Organo di Controllo;
- Revisione Legale dei Conti;

## ART. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno sei mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o in sua assenza dal VicePresidente almeno due volte l'anno, comunque, ogni volta che il Presidente o l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno sette giorni prima della data della riunione mediante (*lettera, mail, avviso affisso nella sede associativa*). L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci. Agli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero degli aderenti, in applicazione dell'art. 24 comma 2 del D. Lgs 117/2017.

Si applicano gli artt. 2372 e 2373 C.C. in quanto compatibili.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

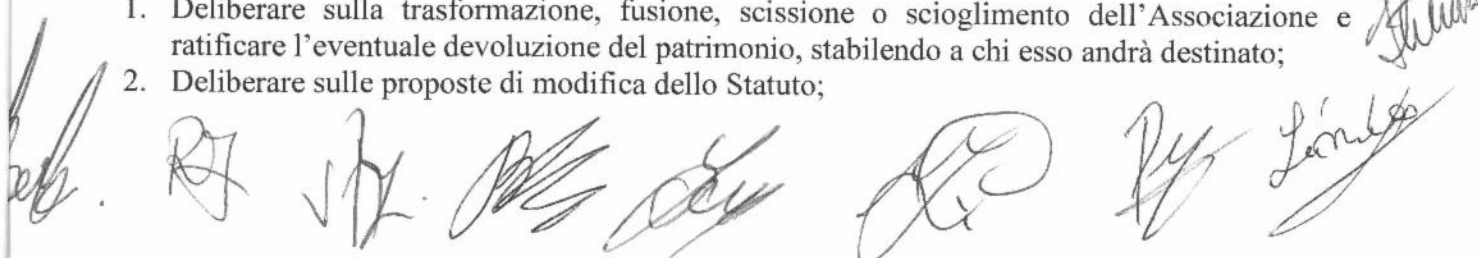
All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

### IN SEDE ORDINARIA:

1. Approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
2. Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
5. Deliberare su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
6. Approvare eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
7. Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

### IN SEDE STRAORDINARIA:

1. Deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione e ratificare l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a chi esso andrà destinato;
2. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;



3. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o in sua assenza dal Vice-Presidente che nominano fra i Soci un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione devono intercorrere almeno sette giorni. L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti sono debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci (e pubblicizzate ai Soci *con esposizione nella sede dell'Associazione o trasmissione per posta/email o su internet* per sette giorni dall'approvazione).

#### **ART. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA LEGALE**

L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni tre anni. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

I membri dell'Organo di Amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Dura in carica tre anni e i membri dell'Organo di Amministrazione sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

I membri dell'Organo di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea dei soci; esso rimarrà comunque in carica fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti. L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente quale rappresentante legale dell'Associazione e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta, questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

*Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori (Presidente e/o Organo di Amministrazione inteso collegialmente) è generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

In particolare sono compiti dell'Organo di Amministrazione:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- nominare Presidente e Vicepresidente;
- determinare le quote associative e stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci;
- nominare Consigli scientifici e ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi;

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione da parte del legale rappresentante. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni dell'organo di amministrazione sono in unica convocazione.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura di un Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

#### **ART. 9 - ORGANO DI CONTROLLO**

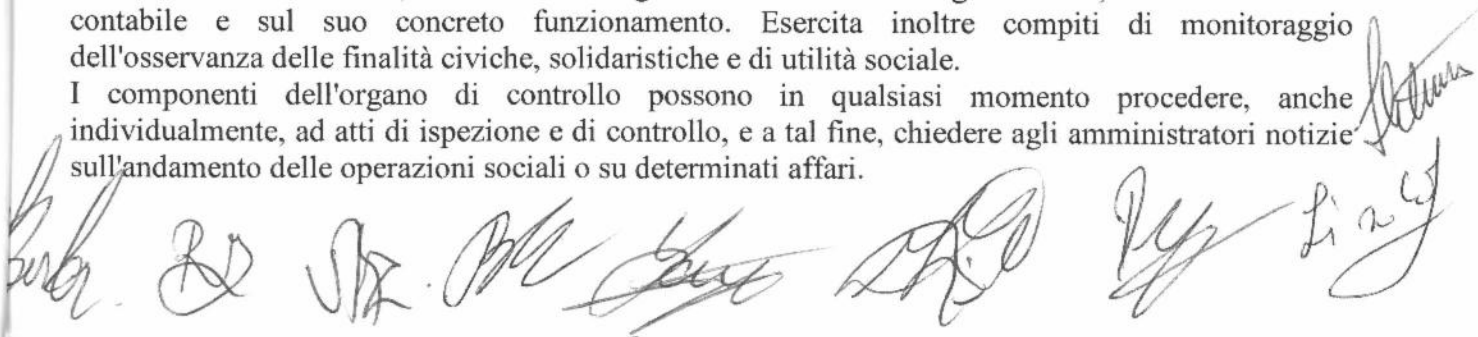
**(qualora previsto nei casi indicati dall'art. 30 del D.Lgs, 117/2017))**

L'organo di controllo (*collegiale o monocratico*) deve essere nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



## ART. 10 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

(qualora previsto nei casi indicati dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017)

L'organo di Revisione Legale dei conti (*collegiale o monocratico*) deve essere nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## ART. 11 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

*Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo
5. rendite patrimoniali;
6. raccolte fondi di cui all'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
7. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (si veda l'Art 6 del D. Lgs. n. 117/2017);
8. contributi dei soci annuali o straordinari stabiliti dagli organi dell'Associazione.

*L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.* Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. *L'Organo di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.*

L'associazione può esercitare attività di raccolta pubblica di fondi, a norma dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale sempre nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta raccolta pubblica di fondi.

## ART. 12 – LIBRI SOCIALI

*L'Associazione deve tenere i seguenti libri:*

- *libro degli associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- *registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale* tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- *libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- *libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- *il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- *il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta scritta formulata all'organo di amministrazione per la consultazione diretta e/o richiesta copie integrali o estratti a proprie spese.

## ART. 13 – ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà anche i liquidatori e sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio *Regionale del Registro Unico del Terzo Settore*, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla *Fondazione Italia Sociale*, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

## ART. 15 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni e deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Brikura Vranj  
VR

Roro Gjini  
RG

Lotiropi Pede  
LP

Ljilja Stanić  
LS

Mirza Džeko  
MD

Berton Vepi  
BV

Viktorija Maric  
VM

Mylena Hoxhillari  
Linde

1 Feride Berber  
FB